

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 458

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio,
BEVILACQUA, SALERNO, KAPPLER e BALBONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

—————

Modifiche in materia di riscossione e di adempimenti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il nostro sistema di riscossione delle imposte sui redditi e dell'IVA è ancora parzialmente informato al principio del *solve et repete*, benchè sull'argomento sia intervenuta a suo tempo la Corte costituzionale sancendone l'illegittimità.

Infatti, avverso i provvedimenti dell'Amministrazione finanziaria è sempre possibile proporre ricorso in via contenziosa, in opposizione alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma tale atto non interrompe la procedura di riscossione, che procede con modalità progressive in funzione del grado di giudizio.

Sia il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), sia il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione delle imposte sul reddito, prevedono l'iscrizione a titolo provvisorio delle maggiori imposte accertate dagli uffici, anche in presenza di ricorso del contribuente.

Di conseguenza il cittadino è chiamato ad anticipare all'erario, anche se provvisoriamente, senza che vi sia stato un giudicato sull'oggetto della controversia da parte di un soggetto che sia terzo rispetto alle parti interessate.

È di tutta evidenza l'ingiustizia di un sistema in cui il contribuente non ha alcuna difesa contro le pretese dell'Amministrazione finanziaria e debba sottostare alle decisioni assunte da questa sulla base di accertamenti di parte che possono anche essere (e spesso lo sono) basati su motivazioni cervelotiche, del tutto infondate.

Pertanto si propone con il presente disegno di legge di modificare l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e l'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché altre disposizioni analoghe contenute in altri provvedimenti normativi, prevedendo che l'iscrizione a ruolo di una parte gradualmente crescente dell'imposta in contestazione debba essere possibile solo se è intervenuta una decisione sfavorevole al contribuente della commissione tributaria di primo grado o di una magistratura di livello superiore, anche se non definitiva.

Si esclude, invece, che l'iscrizione a ruolo possa derivare dal semplice accertamento di imposta da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, al quale deve essere attribuito essenzialmente il valore di atto di parte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 15, primo comma, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli. Il pagamento dell'imposta, o della maggiore imposta, deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio competente, nelle seguenti misure:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza nella metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile;

b) la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile accertato da questa;

c) dopo la decisione della commissione tributaria centrale, ovvero della Corte d'appello, o la sentenza della Corte di Cassazione, per l'ammontare dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da queste».

2. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Se il contribuente propone ricorso contro l'accertamento, le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli. Il

pagamento dell'imposta, o della maggiore imposta, deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio competente, nelle seguenti misure:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza nella metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa;

c) dopo la decisione della commissione tributaria centrale, ovvero della Corte d'appello, o la sentenza della Corte di Cassazione, per l'ammontare dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da queste».

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'articolo 56, primo comma, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'avviso di accertamento. Se il contribuente propone ricorso contro l'avviso di accertamento, il pagamento dell'imposta o della maggiore imposta deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della liquidazione fatta dall'ufficio competente, nelle seguenti misure:

a) dopo la decisione della commissione tributaria provinciale, fino alla concorrenza della metà dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa;

b) dopo la decisione della commissione tributaria regionale, fino alla concorrenza

dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da questa;

c) dopo la decisione della commissione tributaria centrale, ovvero della Corte d'appello, o la sentenza della Corte di Cassazione, per l'ammontare dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato da queste;

d) le imposte suppletive sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della Corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

